

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

416° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 19 APRILE 1982

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

11^a - Lavoro *Pag.* 3

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 8

CONVOCAZIONI *Pag.* 10

LAVORO (11^a)

LUNEDÌ 19 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
TOROS

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Di Giesi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-Urgenza)

« **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini

« **Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91** » (1844), d'iniziativa dei senatori Mitrotti ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 16.

Il relatore Romei, esprimendosi sugli emendamenti all'articolo 4 (già illustrati nella seduta del 16 aprile), si rimette al Governo per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Antoniazzi ed altri (sostitutivi dell'articolo) e del senatore Grazioli ed altri (sostitutivo del sesto comma); si dichiara invece contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario Costa si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, facendo osservare che l'istituto dell'anticipazione di una

parte della liquidazione, introdotto con l'articolo, deve essere regolato con opportune limitazioni per evitare un eccessivo numero di richieste; il Governo comunque si riserva di approfondire eventuali modificazioni in Assemblea.

Si passa quindi alla votazione. Viene respinto l'emendamento soppressivo presentato sia dal senatore Mitrotti che dal senatore Stanzani Ghedini. Sull'emendamento dei senatori Antoniazzi ed altri, sostitutivo dell'intero articolo, si pronunciano favorevolmente i senatori Ziccardi e Stanzani Ghedini (che peraltro osserva che l'emendamento costituisce un miglioramento insufficiente del testo dell'articolo); anche il senatore Mitrotti si dichiara favorevole all'emendamento, pur raccomandandone una migliore formulazione.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Vengono quindi respinti: un emendamento radicale sostitutivo dei primi cinque commi dell'articolo, un ulteriore emendamento radicale sostitutivo dei primi cinque commi (subordinato al non accoglimento del precedente), su cui si sono espressi favorevolmente il senatore Stanzani Ghedini ed il senatore Mitrotti; vengono respinti anche tutti i rimanenti emendamenti relativi ai primi due commi.

Ugualmente non accolti (dopo che il relatore si è rimesso al Governo, che si dichiara contrario) risultano gli emendamenti soppressivi del terzo comma dell'articolo. Dopo che il senatore Stanzani Ghedini ha ritirato alcuni emendamenti sostitutivi del terzo comma, vengono respinti due emendamenti del senatore Mitrotti, ed uno dei senatori radicali relativo al quarto comma dell'articolo.

Infine, dopo che l'emendamento dei senatori Grazioli ed altri, sostitutivo del sesto comma, è stato ritirato, e sono stati respinti tutti gli altri emendamenti, viene accolto l'articolo 4, senza modifiche.

Un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, un articolo aggiuntivo presentato dai senatori radicali, viene accantonato, su richiesta del senatore Stanzani Ghedini (sarà esaminato successivamente come articolo da inserire dopo l'articolo 10).

Prende quindi brevemente la parola il ministro Di Giesi: dichiara che, per quanto riguarda le proposte di elevazione all'80 per cento del salario della base per il calcolo della pensione e di trimestralizzazione dell'indennità di contingenza per i pensionati, il Governo sta procedendo ad un approfondimento della problematica recata da tali proposte (in particolare, per la preoccupazione che si possa provocare una super indicizzazione di alcune pensioni) e si riserva, comunque, anche per la necessità di legare tali questioni a possibili defiscalizzazioni dell'indennità di fine rapporto, di presentare in Assemblea eventuali proposte; pertanto il Ministro invita i proponenti di emendamenti relativi alle questioni citate a ritirarli.

Sulle dichiarazioni del Ministro si apre un breve dibattito.

Il senatore Stanzani Ghedini osserva che il proposito manifestato dal rappresentante del Governo rischia di vanificare il lavoro svolto dalla Commissione. Il senatore Antoniazzi ribadisce l'intenzione del Gruppo comunista di insistere sui propri emendamenti che hanno purtroppo incontrato una netta chiusura da parte del Governo e della maggioranza. Concludendo, il senatore Antoniazzi sottolinea che gli emendamenti comunisti tengono conto della necessità di non introdurre superindicizzazioni delle pensioni.

Intervengono quindi il senatore Mitrotti (il quale rileva che l'atteggiamento del Governo rischia di svuotare di contenuto politico il dibattito in Commissione), il senatore Conti Persini (che esprime piena soddisfazione per le dichiarazioni del Ministro e si dichiara pienamente consenziente con lui), il senatore Bombardieri, il quale accoglie favorevolmente le dichiarazioni del Ministro e nota che esse sono in linea con l'atteggiamento tenuto dal relatore; di conseguenza avverte che i senatori democri-

stiani si attendono la presentazione in Assemblea delle proposte governative.

Dopo un intervento del senatore Scevaroli che (espressa soddisfazione per le dichiarazioni del Ministro) sottolinea la coerenza di tali dichiarazioni con la linea portata avanti dai socialisti ed esprime la convinzione che tale orientamento sarà sostenuto con decisione dal Governo e dalla maggioranza, il relatore Romei dichiara che i senatori democristiani hanno piena fiducia nella volontà, manifestata dal Ministro, di affrontare il problema dell'elevazione all'80 per cento della base di calcolo della pensione e della trimestralizzazione dell'indennità di contingenza per i pensionati.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore Stanzani Ghedini illustra un emendamento soppressivo dell'articolo e nota che l'articolo dovrebbe essere sostituito con gli articoli aggiuntivi, relativi all'istituzione del fondo di garanzia. Il senatore Mitrotti quindi illustra il suo emendamento soppressivo dell'articolo e, dopo aver richiamato le garanzie per i lavoratori dipendenti, già esistenti nella legislazione vigente, sollecita il Governo (nel caso che la sua proposta non fosse accolta) a coordinare in ogni caso la disciplina vigente.

Le proposte soppressive dell'articolo 5, poste ai voti, vengono respinte.

Prende quindi la parola il senatore Antoniazzi per illustrare quattro emendamenti dei senatori comunisti intesi a sostituire l'articolo 5 con quattro nuovi articoli. Con tali norme, egli fa notare, si istituisce e si regola presso l'INPS un fondo di garanzia destinato ad assicurare l'indennità di anzianità ai lavoratori dipendenti da imprese fallite, o ammesse a concordato preventivo, o poste in liquidazione coatta amministrativa. In particolare l'oratore sottolinea che queste proposte rispondono alla stessa esigenza che ha ispirato l'emendamento del Governo (aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 5), ma si differenziano dalla proposta governativa perchè stabiliscono una misura del contributo a carico dei datori di lavoro maggiore (a questo proposito egli osserva che il contributo dello 0,05 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto ma-

turato alla fine di ciascun anno, è insufficiente ad alimentare il fondo).

Inoltre — prosegue l'oratore — la proposta comunista non prevede l'esenzione dal versamento dei contributi al fondo per le aziende che abbiano stipulato contratti di assicurazione: infatti, tale consentita esenzione, (contenuta nella proposta del Governo) non è in grado di garantire sempre la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti. Infine gli articoli proposti dai senatori comunisti regolano le modalità di funzionamento del fondo ed i connessi controlli, mentre nella proposta del Governo si rinvia tutta la materia ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale senza fissarne peraltro il termine di emanazione.

Prende quindi la parola il senatore Bombardieri che si dichiara favorevole all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo 5-bis, proposto dal Governo, pur raccomandando di tenere conto delle argomentazioni del senatore Antoniazzi per eventuali modifiche da apportare in Assemblea.

Il senatore Scevarolli sottolinea che l'articolo aggiuntivo 5-bis (del Governo), istitutivo anch'esso di un fondo di garanzia, costituisce una apertura verso le posizioni espresse, anche dal Gruppo comunista, nel dibattito in Commissione: è chiaro quindi che non vi è nessuna chiusura pregiudiziale verso l'opposizione. Per quanto riguarda le preoccupazioni del senatore Antoniazzi sull'inadeguatezza dei contributi, l'oratore, pur condividendola, invita il Governo a fornire in sede di Assemblea una adeguata documentazione in ordine alla sufficienza dell'entità della contribuzione proposta.

Interviene quindi il senatore Manente Comunale: osserva che la proposta comunista ha un ambito di applicazione più limitato rispetto a quella governativa; egli quindi si dichiara favorevole a quest'ultima, pur notando la necessità di specificare che il fondo non deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle istituzionali e rilevando che l'esenzione stabilita al terzo comma deve avere applicazione generale.

Il relatore Romei constata che sulla esigenza di garanzia della corresponsione del

trattamento di fine rapporto vi è unanimità nella Commissione e si dichiara d'accordo con le osservazioni del senatore Scevarolli. Sottolinea quindi l'opportunità di rinviare a fonti regolamentari quelle che sono in pratica disposizioni di attuazione della norma istitutiva del fondo di garanzia. Con riferimento alle osservazioni del senatore Manente Comunale, il senatore Romei fa presente che la deroga stabilita al terzo comma (dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo) si riferisce alle aziende che hanno stipulato polizze assicurative che garantiscono pienamente i lavoratori e che conseguentemente non possono essere obbligate al versamento dei contributi; è invece d'accordo con l'osservazione relativa alla necessità di evitare usi impropri delle risorse del fondo. Concludendo, il relatore Romei si rimette al Governo sugli emendamenti del senatore Antoniazzi ed auspica che sia approvato l'articolo aggiuntivo di iniziativa governativa che eventualmente potrebbe essere migliorato con qualche modifica in Assemblea.

Prende poi la parola il sottosegretario Costa, che rileva che gli emendamenti dei senatori comunisti rispondono allo stesso obiettivo della proposta governativa: tra l'altro quest'ultima è formulata in modo da costituire una ulteriore garanzia oltre a quella di cui all'articolo 5 (collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili).

Messi ai voti, gli emendamenti dei senatori comunisti vengono respinti (risultano quindi preclusi identici emendamenti presentati dai senatori radicali) ed è quindi accolto l'articolo 5 senza modifiche.

Si passa quindi all'esame di un emendamento tendente all'inserimento, dopo l'articolo 5, di un articolo aggiuntivo (5-bis), proposto dal Governo, volto ad istituire presso l'INPS il « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto »: dopo interventi del senatore Stanzani Ghedini (il quale critica, in particolare, il disposto di cui all'ultimo comma dell'emendamento, in base al quale il Fondo di garanzia sarà gestito, per quanto attiene ai giornalisti, dall'Istituto nazionale di previdenza degli stessi « Giovanni Amendola ») e del sottosegretario Costa,

l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 6.

Viene ritirato un emendamento soppressivo, presentato dal senatore Mitrotti e sono respinti emendamenti soppressivi dell'intero articolo e dei singoli commi, presentati dal senatore Stanzani Ghedini e dallo stesso illustrati. Quindi l'articolo, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'articolo 7.

Respinto un emendamento presentato dal senatore Stanzani Ghedini (soppressivo dell'articolo 7) e ritirati gli emendamenti soppressivi presentati dal senatore Mitrotti, l'articolo viene approvato senza modifiche.

Vengono poi illustrati dal senatore Stanzani Ghedini alcuni emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi: contrario il relatore, gli stessi non vengono accolti dalla Commissione.

Si passa quindi all'articolo 8, relativo all'ambito di applicazione del disegno di legge: ritirato un emendamento soppressivo, presentato dal senatore Mitrotti, ed illustrati dal senatore Stanzani Ghedini un emendamento soppressivo ed altri, subordinati, modificativi, la Commissione, conformemente al parere contrario espresso dal relatore e dal Governo, respinge tali emendamenti ed approva senza modifiche il testo dell'articolo.

Si prende in esame un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Stanzani Ghedini: l'emendamento viene respinto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9 (computo nella retribuzione dei punti di contingenza pregressi).

Ritirati emendamenti soppressivi presentati dal senatore Mitrotti, hanno la parola i senatori Stanzani Ghedini (il quale illustra emendamenti soppressivi e modificativi all'articolo), Lucchi (che dà conto di un emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dal Gruppo comunista), Bombardieri, Scevarolli (il quale, nel motivare il voto del Gruppo socialista, favorevole al testo del Governo, mette in luce l'esigenza di un ulteriore approfondimento della tematica in esame) e il relatore Romei, il quale motiva la

propria contrarietà a tutti gli emendamenti presentati, con l'eccezione di quello comunista e di quello radicale, nella parte in cui prevedono, per i prestatori di lavoro che dovessero cessare dal rapporto prima del 1984, l'intera corresponsione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982: su queste ultime disposizioni il relatore si rimette al Governo.

Dopo un intervento del sottosegretario Costa, il quale, nel dichiarare la contrarietà del Governo alle proposte emendative in esame, manifesta piena disponibilità ad un confronto in Aula, prendono la parola i senatori Lucchi (che chiede la votazione per parti separate dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista), Bombardieri, ad avviso del quale è opportuno che il Governo operi un ulteriore approfondimento della normativa in oggetto, Ziccardi (il quale prende atto della disponibilità del Governo ad un ampio confronto, sottolineando altresì il sostanziale assenso del relatore sul secondo periodo dell'emendamento comunista), Scevarolli e Stanzani Ghedini.

Respinte o dichiarate precluse le proposte emendative all'articolo, lo stesso viene accolto dalla Commissione senza modifiche.

Si passa quindi all'articolo 10: respinti emendamenti presentati dal senatore Stanzani Ghedini, tendenti a modificare il termine previsto dal testo governativo, ritirati o dichiarati preclusi gli altri emendamenti (soppressivi o modificativi) presentati rispettivamente dal senatore Mitrotti, dal senatore Stanzani Ghedini e dai senatori Antoniazzi ed altri, l'articolo 10 viene approvato, senza modificazioni.

Si passa all'articolo 11.

Vengono respinti emendamenti rispettivamente presentati dal senatore Mitrotti e dal senatore Stanzani Ghedini, soppressivi dell'intero articolo e dei singoli commi dello stesso, e viene accolto senza modificazioni il testo dell'articolo.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del senatore Stanzani Ghedini, del relatore Romei e del sottosegretario Costa, la Commissione conviene di accantonare alcuni articoli aggiuntivi in tema di determinazione della retribuzione pensionabile, di periodi-

cità trimestrale della perequazione automatica delle pensioni e di trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto.

Si passa all'articolo 12: viene accolto, dopo che sono stati respinti o dichiarati preclusi emendamenti soppressivi dell'intero testo e dei suoi singoli commi, presentati, rispettivamente, dai senatori Stanzani Ghedini e Mitrotti.

Dopo interventi dei senatori Cazzato, Stanzani Ghedini e del sottosegretario Costa, si conviene di accantonare l'esame di un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 12, presentato dai senatori del Gruppo comunista.

Respinti o dichiarati preclusi emendamenti — presentati, rispettivamente, dai senatori Mitrotti e Stanzani Ghedini — sop-

pressivi o sostitutivi dell'articolo 13, l'articolo stesso, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Viene quindi accantonato l'esame di articoli aggiuntivi presentati dai senatori del Movimento sociale; viene inoltre dichiarato precluso un emendamento del senatore Mitrotti, volto ad abrogare gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 12 del 1977.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 20 aprile, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19,40.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 19 APRILE 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

20-55-110-B — « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, Berti ed altri, Cipellini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ERRATA CORRIGE

Nel 405° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta della 12^a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del 31 marzo 1982, a pag. 49, seconda colonna, nella seconda riga, dopo la parola: « laureato », vanno inserite le seguenti: « (assunto ad incarico professionale) »; e nelle righe quarta e quinta, le parole: « per garantirne le condizioni di serietà » vanno sostituite con le seguenti: « garantendo meno — a suo avviso — le condizioni di serietà ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a (Affari costituzionali)

Martedì 20 aprile 1982, ore 10

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (*Esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1982*).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile dell'Interno (*Esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1982*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- MANCINI ed altri; BERTI ed altri; CIPELLINI ed altri. — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (20-55-110-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Proroga del termine fissato dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1864).
- Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza (1866) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTI ed altri. — Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (1777).
- Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (1812).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento del governo locale (19-Urgenza).
- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali (177-Urgenza).
- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamento dei poteri locali (206-Urgenza).
- MALAGODI e FASSINO. — Riforma delle autonomie locali (598).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Soppressione dell'ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione (1789).

II. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (1868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5^a (Bilancio)

Martedì 20 aprile 1982, ore 10,30

In sede consultiva

- Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1112-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7^a (Istruzione)

Martedì 20 aprile 1982, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa (854).
- CHIARANTE ed altri. — Ordinamento del teatro di prosa (866).
- NOCI ed altri. — Riforma delle attività teatrali (1265).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GHERBEZ Gabriella ed altri. — Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione « Stalno slovensko gledališče » - Teatro stabile sloveno, di Trieste (71-Urgenza) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea in data 27 settembre 1979*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 29 gennaio 1980*).
- SCHIETROMA ed altri. — Disciplina dell'insegnamento dello sci (523).

III. Esame dei disegni di legge:

- Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1112-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- CHIARANTE ed altri. — Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (1283).
- Riconoscimento del diploma di baccalaurato internazionale (1717).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPADOLINI ed altri. — Riforma degli studi di medici (704).
 - Nuovo ordinamento degli studi di medicina (835).
 - BOMPIANI ed altri. — Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale (1086).
 - ROSSANDA ed altri. — Istituzione delle scuole di medicina (1322).
-

11ª (Lavoro)*Martedì 20 aprile 1982, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ANTONIAZZI ed altri. — Nuove norme in materia di indennità di anzianità (1701).
- Disciplina del trattamento di fine rapporto (1830-*Urgenza*).
- SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità (1838).
- MITROTTI ed altri. — Abolizione della cosiddetta « sterilizzazione » dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (1844).

Commissione speciale

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

*Martedì 20 aprile 1982, ore 16,30**In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 (1847).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (1696).

In sede consultiva

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (1868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Martedì 20 aprile 1982, ore 18

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 20 aprile 1982, ore 12

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P 2

Martedì 20 aprile 1982, ore 10

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Martedì 20 aprile 1982, ore 17